II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1995

che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a prodotti vernicianti per interni

(96/13/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica [1], in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma,

considerando che secondo l'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 880/92 che le condizioni di assegnazione del marchio sono definite per gruppi di prodotti ;

considerando che secondo l'articolo 10, paragrafo 2 detto regolamento che le proprietà ecologiche di un prodotto sono valutate in rapporto a criteri specifici per gruppi di prodotto ;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) del medesimo regolamento stabilisce che non si può assegnare un marchio di qualità ecologica ai prodotti che sono sostanze o preparati classificati come pericolosi ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio [2], modificata da ultimo dalla direttiva 94/69/CE della Commissione [3] e dalla direttiva 88/379/CEE del Consiglio [4], modificata da ultimo della direttiva 93/18/CEE della Commissione [5] ma che esso può essere assegnato ai prodotti contenenti detti sostanze o preparati se essi rispondono alle finalità del sistema comunitario di assegnazione del marchio di qualità ecologica ;

considerando che i prodotti vernicianti contengono sostanze o preparati classificati come pericolosi ai sensi delle direttive sopra menzionate ;

considerando che i criteri ecologici stabiliti dalla presente decisione comprendono in particolare disposizioni che limitano al minimo il contenuto di sostanze e preparati classificati come pericolosi nei prodotti vernicianti cui si può assegnare un marchio di qualità ecologica ;

considerando che i prodotti vernicianti conformemente a questi criteri presentano un impatto ambientale ridotto e rispondono pertanto alle finalità del sistema comunitario di assegnazione del marchio di qualità ecologica ;

considerando che, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 880/92, la Commissione ha consultato i principali ambienti interessati, riuniti a questo scopo in un forum consultivo ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito in forza dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 880/92,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il gruppo di prodotti « prodotti vernicianti per interni » è così definito :

« Prodotti vernicianti per decorazione di interni, destinati ad uso professionale e non professionale ».

Articolo 2

Le proprietà ecologiche e l'idoneità all'uso del gruppo di prodotti di cui all'articolo 1 sono valutate in rapporto a criteri ecologici specifici e di idoneità all'uso illustrati in allegato.

[1] GU n. L 99 dell'11. 4. 1992, pag. 1.
[2] GU n. L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.
[3] GU n. L 381 del 31. 12. 1994, pag. 1.
[4] GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 14.
[5] GU n. L 104 del 29. 4. 1993, pag. 46.

Articolo 3

La durata di validità della definizione del gruppo di prodotti di cui all'articolo 1 e dei relativi criteri è di tre anni dalla notificazione della presente decisione.

Articolo 4

A fini amministrativi, il numero di codice assegnato al gruppo di prodotti di cui all'articolo 1 è « 007 ».

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1995.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

ALLEGATO

1. CRITERI DI QUALITÀ ECOLOGICA — GENERALITÀ

I prodotti devono essere conformi al regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica e ai seguenti criteri, durante l'intero periodo di validità del contratto concluso con l'organismo competente per l'assegnazione del marchio.

I criteri si suddividono in tre categorie:

— criteri ecologici (paragrafo 4),
— criteri generali (paragrafo 5),
— criteri di idoneità all'uso (paragrafo 6).

Alcuni dei suddetti criteri dipendono da:

— il tipo di prodotto: pitture o vernici, secondo la definizione di cui all'appendice 1,
— la classe della pittura: classe 1 o classe 2, secondo la definizione di cui al paragrafo 3.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Per quanto riguarda le pitture, il campo di applicazione comprende, in particolare:

— pitture decorative per interni, liquide o in pasta, pretrattate, colorate o preparate dal fabbricante per soddisfare le esigenze del consumatore;
— prodotti tinti dai distributori su richiesta di clienti professionisti e non professionisti.

Il campo di applicazione non comprende:

— rivestimenti antiruggine;
— rivestimenti antiincrostazione;
— prodotti per la conservazione del legno;
— coloranti del legno;
— rivestimenti per particolari usi industriali;
— rivestimenti per pavimenti;
— rivestimenti per facciate.

3. CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI

Le pitture sono classificate in base alla loro brillantezza speculare. Si dividono in due classi:

— Classe 1: le pitture con brillantezza speculare pari o inferiore a 45 unità con $\alpha = 60°$ (1)
— Classe 2: le pitture con brillantezza speculare superiore a 45 unità con $\alpha = 60°$ (1)

I criteri applicabili alle pitture della classe 2 sono altresì validi per le vernici.

I requisiti dei prodotti vernicianti in ordine all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica tengono conto della suddetta classificazione, in particolare per quanto riguarda i criteri n. 3 (contenuto in composti organici volatili), n. 4 (contenuto in idrocarburi aromatici volatili), n. 9.A (potere coprente) e n. 9.B (resistenza ai liquidi).

Criterio n. 1: **Uso finale del prodotto**
Applicabile a tutti i prodotti

La confezione deve indicare chiaramente che il prodotto è per uso interno.

4. CRITERI ECOLOGICI

Criterio n. 2: **Pigmenti bianchi** (vedi definizione 2 all'appendice 1)
Applicabile alle pitture

La pittura avrà un contenuto in pigmenti bianchi pari o inferiore a 40 g/m² di pellicola essiccata, con opacità pari a 98 %.

La misurazione della quantità di prodotto necessaria a coprire una superficie di 1 m², avente un'opacità pari a 98 %, sarà effettuata conformemente al metodo ISO 6504/1 (vedi anche criterio n. 9.A).

(1) Le misure della brillantezza speculare sono effettuate conformemente al metodo ISO 2813.

Per il gruppo di prodotto sono di norma utilizzati tre tipi di pigmenti bianchi conformi alla definizione 2 riportata nell'appendice 1 : biossido di titanio (TiO_2), litopone e ossido di zinco.

Nel caso del TiO_2, si applicheranno i seguenti criteri per l'emissione e lo scarico di rifiuti relativi alla produzione di pigmenti bianchi :

— emissioni di SO_x (espresse in SO_2) inferiori a 400 mg al m^2 di pellicola secca (opacità al 98 %) ;

— rifiuti di solfati, inferiori a 30 g al m^2 di pellicola secca (opacità al 98 %) ;

— rifiuti di cloro, inferiori a 5, 9 e 18 g al m^2 di pellicola secca (opacità al 98 %) rispettivamente per ossido di titanio neutro, di sintesi e scorie.

Criterio n. 3 : **Contenuto in composti organici volatili (COV)** (vedi definizione 3 all'appendice 1)

Il contenuto massimo in composti organici volatili dipende dal prodotto :

3.A. *Per le pitture di classe 1*

Il contenuto in COV sarà pari o inferiore a 30 g/l (detratto il contenuto in acqua).

3.B. *Per le vernici e le pitture di classe 2*

Il contenuto in COV sarà pari o inferiore a 200 g/l [1] (detratto il contenuto in acqua).

L'unità di contenuto in COV utilizzata è pari alla « massa in grammi di COV per litro di prodotto (g/l detratto il contenuto in acqua) ».

Criterio n. 4 : **Idrocarburi aromatici volatili** (vedi definizione 4 all'appendice 1)

Il contenuto aromatico massimo dipende dal prodotto :

4.A. *Per le pitture di classe 1*

Il contenuto aromatico volatile sarà pari o inferiore allo 0,5 % [2] del prodotto.

4.B. *Per le vernici e le pitture di classe 2*

Il contenuto aromatico volatile sarà pari o inferiore all'1,5 % [2] del prodotto.

Criterio n. 5 : **Inquinamento delle acque derivante dalla pulitura degli strumenti di applicazione dei prodotti**
Applicabile a tutti i prodotti

Al fine di limitare l'inquinamento delle acque, la confezione dovrebbe riportare raccomandazioni in ordine alla pulitura degli strumenti di applicazione dei prodotti.

Dette raccomandazioni saranno adattate dal fabbricante della pittura al tipo di prodotto in oggetto.

Criterio n. 6 : **Rifiuti solidi**
Applicabile a tutti i prodotti

Al fine di limitare la quantità di rifiuti solidi (residui e contenitori), la confezione deve riportare raccomandazioni in ordine alla conservazione del prodotto dopo l'apertura.

5. CRITERI GENERALI

Criterio n. 7 : **Pigmenti e altre sostanze**
Applicabile a tutti i prodotti

Tra i componenti utilizzati nel prodotto non devono figurare sostanze a base di :

— Cadmio
— Piombo
— Cromo VI
— Mercurio
— Arsenico

Parimenti, gli ingredienti utilizzati nella composizione non devono contenere butil-diottil-o 2-etil-esilftalati

[1] Nel caso di pitture per le quali il produttore dimostra, tramite il test ISO 6504/1, prestazioni di copertura superiori ad almeno 15 m^2/l a 98 % di opacità, viene concesso un contenuto fino a 250 g/l di COV (detratto il contenuto in acqua). Sulla confezione, il produttore deve illustrare e attirare l'attenzione sulle migliori prestazioni.

[2] La percentuale è espressa in massa di contenuto aromatico in rapporto alla massa del prodotto totale (m/m).

Criterio n. 8 : **Sostanze pericolose**
Applicabile a tutti i prodotti

I componenti utilizzati nel prodotto non devono contenere sostanze classificate come :

— molto tossiche
— tossiche
— cancerogene
— mutagene
— tossiche per la riproduzione

così come definito nella direttiva 67/548/CEE.

6. CRITERI DI IDONEITÀ ALL'USO

I requisiti in merito al marchio di qualità ecologica non possono « compromettere la sicurezza dei prodotti stessi o dei lavoratori né incidere in modo significativo sulle qualità che rendono il prodotto idoneo all'uso » [regolamento (CEE) n. 880/92]. I seguenti criteri di idoneità all'uso sono volti a garantire al consumatore che i prodotti assegnatari del marchio possiedano, sotto il profilo dell'idoneità all'uso, le stesse soddisfacenti qualità degli altri prodotti dello stesso gruppo.

Criterio n. 9 : **Idoneità all'uso**

I criteri di idoneità all'uso differiscono in base al tipo di prodotto : pitture o vernici.

9.A. *Per le pitture* **Potere coprente**

Le pitture devono avere un potere coprente pari o superiore a 7 m^2 di superficie ricoperta da un litro di prodotto (1).

9.B. *Per le vernici* **Resistenza ai liquidi**

Le vernici devono resistere all'acqua per un periodo di un'ora a temperatura ambiente (2).

(1) Le misure del potere coprente sono effettuate conformemente al metodo ISO 6504/1.
(2) Le misure della resistenza ai liquidi sono effettuate conformemente al metodo 3 dell'ISO 2812/1.

Appendice 1

DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni sono valide nell'ambito del campo di applicazione del presente gruppo di prodotti.

1. **Prodotti vernicianti**

I prodotti vernicianti sono definiti come prodotti applicati in sottili strati coprenti su superfici di legno, pietra, metallo o altro materiale a scopo di protezione e/o di decorazione. Dopo l'applicazione, tali prodotti vernicianti si seccano e formano un rivestimento solido, aderente e protettivo.

Le pitture sono caratterizzate da un potere coprente.

Le vernici sono caratterizzate dalla mancanza di potere coprente : sono infatti trasparenti.

2. **Pigmenti bianchi**

Pigmenti inorganici bianchi con un indice di rifrazione superiore a 1,8.

3. **Composto organico volatile (COV)**

Ogni composto organico avente, a normali condizioni di pressione, un punto di ebollizione (o un punto iniziale di ebollizione) pari o inferiori a 250 °C.

4. **Idrocarburo aromatico volatile**

Ogni idrocarburo avente, a normali condizioni di pressione, un punto di ebollizione pari o inferiore a 250 °C e almeno un nucleo aromatico nella sua formula strutturale lunga.

5. **Prodotto/Gamma di prodotto**

Il prodotto è inteso come pittura o vernice da sottoporre a tutte le procedure di valutazione.

La gamma di prodotto comprende la base bianca e il prodotto basato su di essa.

6. **Sistema di colorazione**

Un sistema di colorazione è formato da una base bianca, media o neutra, e da paste colorante, tramite le quali, attraverso una miscelazione preprogrammata, è possibile ottenere tutte le tonalità di colore proprie di tale marca e gamma di prodotto.

Appendice 2

RIFERIMENTI ALLE NORME

ISO 2812-1 « Prodotti vernicianti — Determinazione della resistenza ai liquidi — Parte 1 : metodi generali ».

ISO 2813 « Prodotti vernicianti — Misura della riflessione di pellicole di prodotti vernicianti non metallizzati a 20 °C, 60 °C e 85 °C ».

ISO 6504/1 « Prodotti vernicianti — Determinazione del potere coprente — Parte 1 : metodo Kubelka-Munt per pitture bianche e chiare ».